Nel procedimento 803/79,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal giudice istruttore presso il Tribunal de grande instance di Parigi, nel procedimento penale promosso dinanzi a detto giudice a carico di

GÉRARD ROUDOLFF,

domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti della Commissione nn. 2010, 2243, 2538, 2645, 2943, 3084 e 3205/74 (GU nn. L 209, pag. 34; 238, pag. 31; 271, pag. 52; 283, pag. 18; 311, pag. 38; 327, pag. 7; 341, pag. 38) e nn. 180, 494 e 735/75 (GU nn. L 20, pag. 11; 53, pag. 39; 73, pag. 29), che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina, onde stabilire se pezzi di carne bovina disossata e congelata denominati noce di guancia, pancia e tibia col muscolo aderente, non imballati separatamente, possano fruire di restituzioni all'esportazione,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; P. Pescatore e O. Due, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, i mezzi e gli argomenti svolti dalle parti a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La società Multi-Agra, della quale l'imputato nel procedimento principale, il

sig. Roudolff, è presidente-direttore generale, tra il 27 agosto 1974 e l'8 aprile 1975, dichiarava in dogana l'esportazione in Grecia di 704 390 kg di carne bovina disossata e riscuoteva per queste operazioni restituzioni all'esportazione pari a FF 3 358 209,85.

2. L'amministrazione doganale rilevava che le carni esportate dalla società Multi-Agra contenevano noci di guance di bue, tibie con il muscolo aderente e pance che, secondo la disciplina comunitaria, non conferivano alcun diritto al versamento delle restituzioni all'esportazione. L'amministrazione ne inferiva quindi che era stata commessa infrazione all'art. 426, n. 5, del codice doganale (falsa dichiarazione avente come fine o come effetto l'ottenimento di un vantaggio nell'esportazione).

3. Secondo il Roudolff, guance, frattaglie, pance e tibie col muscolo aderente, non fruiscono delle restituzioni solo se sono imballate separatamente ed egli sostiene che dall'indagine sulle esportazioni litigiose è risultato che i cartoni contenevano complete parti anteriori disossate, ma non è stato provato che i pezzi di cui trattasi, allorché sono stati collocati in detti cartoni, siano stati confezionati separatamente.

4. Con ordinanza 7 novembre 1979, il primo giudice istruttore del Tribunal de grande instance di Parigi sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se la formulazione della voce doganale della tariffa comune 02.01 A II a) 2 dd 22 ccc, consentisse, nel 1974 e nel 1975, di considerare conforme alla definizione ivi contenuta l'esportazione di cartoni contenenti parti anteriori di carne bovina disossata, congelata, ivi comprese determinate parti dette noci di guancia, pancia e tibia col muscolo aderente, essendo pacifico che dette parti non erano imballate separatamente, e di autorizzare, per queste esportazioni, la corresponsione della restituzione all'esportazione, come contemplata dai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee nn. 805/68 e 885/68 CEE».

5. I prodotti per i quali erano concesse restituzioni all'esportazione durante il periodo di cui trattasi erano indicati in allegato ai regolamenti della Commissione nn. 2010, 2243, 2538, 2645, 2943, 3084 e 3205/74 (GU nn. L 209, pag. 34; 238, pag. 31; 271, pag. 52; 283, pag. 18; 311, pag. 38; 327, pag. 7; 341, pag. 38) e nn. 180, 494 e 735/75, che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina (GU nn. L 20, pag. 11, 53; pag. 39; 73, pag. 29).

6. Nella versione francese dei regolamenti nn. 2010/74 e 2243/74, la sottovoce litigiosa è del seguente tenore:

«ex 02.01 A II a) 2.:

Viandes comestibles de l'espèce bovine domestique congelées:

...

dd) autres:

...

ex 22: Morceaux désossés, à l'exception des joues, des abats, du flanchet et du jarret, emballés séparément:

...»

Le versioni italiana, olandese, tedesca, inglese e danese degli stessi regolamenti sono redatte come segue:

«. . .
Pezzi disossati, esclusi le guance, le frattaglie, la pancia, la tibia e il muscolo aderente, confezionati separatamente.»

«. . .
Delen, zonder been met uitzondering van kopvlees, slachtafvallen, de vang en de schenkel, afzonderlijk verpakt».

«. . .
Teilstücke ohne Knochen, mit Ausnahme von Kopffleisch, Schlachtabfällen, Fleisch- und Knochendünnung und die Hesse, getrennt verpackt».

«. . .
Boned or boneless, excluding the chaps, the offals, the thin flanks and the skin, packaged separately».

«. . .
Udbenet med undtagelse af kæber, slagteaffald, slag og skank, stykkerne emballeret hver for sig».

La versione francese dei regolamenti nn. 2538, 2645, 2943, 3084, 3205/74 e nn. 180, 494 e 735/74 è del seguente tenore:

«. . .
Morceaux désossés:

— à l'exception des joues et des abats pour les exportations à destination des États-Unis

— à l'exception des joues, des abats, du flanchet et du jarret, emballés séparément, . . .»

7. L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 12 novembre 1979.

A norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle CEE, sono state presentate osservazioni scritte da parte della Commissione delle CEE, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Lamoureux, entrambi membri del suo servizio giuridico.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 13 febbraio 1980, la Corte, a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, ha deciso di affidare la causa alla Seconda Sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte dalla Commissione delle Comunità europee

La Commissione sottolinea in via preliminare, riferendosi al richiamo alla tariffa doganale comune fatto nella domanda pregiudiziale, che la soluzione della controversia va cercata nella disciplina agricola vigente per le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina.

Essa propone quindi di rielaborare la questione pregiudiziale come segue:

«Se la designazione delle merci, comprese nella sottovoce ex 02.01 A II a) 2 dd ex 22 di cui all'allegato dei regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina, consentisse, nel 1974 e nel 1975, di considerare comprese in questa voce le esportazioni di cartoni contenenti pezzi di parti anteriori di carne bovina disossata congelata, ivi compresi alcuni pezzi denominati noce di guancia, pancia e tibia col muscolo aderente non imballati separatamente e di ammetterli a fruire delle restituzioni all'esportazione contemplate dai regolamenti del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU n. L 148, pag. 24) e 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni

all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (GU n. L 156, pag. 2)».

Secondo la Commissione, l'interpretazione letterale della versione francese dei regolamenti che determinano le restituzioni non lascia alcun dubbio circa il fatto che l'espressione «emballés séparément» si ricollega ai termini «viandes désossées». Se questa espressione riguardasse le guance, le tibie col muscolo aderente e le pance, non ci dovrebbe essere la virgola tra «jarret» e «emballés séparément». A giudizio della Commissione, le regole della sintassi prescrivono che l'aggettivo qualificativo che si riferisce a più sostantivi non sia separato dall'ultimo sostativo mediante una virgola se tra di essi non viene ad inserirsi una proposizione incidentale.

Sempre secondo la Commissione, la stessa osservazione può farsi per le versioni italiana, olandese e tedesca. Solo le versioni inglese e danese possono, a suo giudizio, presentare ambiguità.

La Commissione ricorda poi che la voce 02.01 della tariffa doganale comune fa riferimento non solo alle carni, ma anche alle frattaglie. La soppressione, nel testo della sottovoce ex 02.01 A II a) 2, ripresa dai regolamenti relativi alle restituzioni all'esportazione, delle frattaglie ricordate nella tariffa doganale comune, dimostra la volontà del legislatore comunitario di escludere questo prodotto dal vantaggio delle restituzioni.

A giudizio della Commissione, detta intenzione non può venir messa a tacere dal testo di una suddivisione di questa voce che contempla i «pezzi disossati, esclusi le guance, le frattaglie, la pancia, la tibia e il muscolo aderente confezionati separatamente». Questa suddivisione rappresenta solo una descrizione o definizione più restrittiva dei prodotti di detta voce. Per la Commissione, la sequenza logica delle norme porta alla conclusione che la disciplina non ha potuto ricomprendere, nella suddivisione di una voce, le frattaglie come pezzi di carne che possono fruire delle restituzioni, dopo averle già escluse espressamente dal testo stesso della voce.

La Commissione fa osservare inoltre che la finalità della disciplina consente di giustificare da un lato l'esclusione delle guance, delle frattaglie, della pancia e della tibia col muscolo aderente e, d'altra parte, l'applicazione della disposizione relativa alla confezione separata nei confronti dei soli pezzi disossati.

A suo parere, la disciplina comunitaria riserva infatti il vantaggio delle restituzioni ai pezzi di carne di una certa qualità. Non si possono considerare pezzi di qualità, le guance, le frattaglie, la pancia e la tibia col muscolo aderente che sono carni da trasformazione. Quindi, poiché tradizionalmente esistono nella Comunità vaste possibilità di impiego per queste parti, la concessione delle restituzioni all'esportazione risulta ingiustificata.

La Commissione sottolinea che l'esclusione dal vantaggio delle restituzioni, quanto meno per la pancia e la tibia col muscolo aderente, continua ad essere espressamente sancita dai regolamenti che fissano dette restituzioni. Ad esempio, nel regolamento 26 ottobre 1979, n. 2373, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU n. L 272, pag. 11), il tenore della sottovoce ex 02.01 A II b) 4 ex bb) non si pre-

sta ad interpretazioni equivoche: «carni della specie bovina congelate ... pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente; ogni pezzo imballato individualmente».

Inoltre la Commissione osserva che la condizione secondo cui i pezzi devono essere posti in un imballaggio separato vale per i soli pezzi di carne disossati per evidenti ragioni di controllo della qualità delle merci esportate. I pezzi disossati sono di piccola mole e praticamente indissociabili gli uni dagli altri per effetto del congelamento.

Sempre secondo la Commissione, se la confezione separata è stata prescritta per motivi di controllo, risulta palesemente assurdo l'assunto secondo cui le guance, le frattaglie, la tibia col muscolo aderente e la pancia fruiscono di restituzioni qualora non siano confezionati separatamente. Da un lato questa concezione implica che i pezzi disossati non possono essere soggetti a controlli veri e propri poiché, se la condizione «confezionati separatamente» vale per le guance, le frattaglie, le tibie col muscolo aderente e le pance, essa non vale per i pezzi disossati. D'altra parte, sarebbe impossibile controllare che detti pezzi di guancia, frattaglie, pance e tibie col muscolo aderente, non siano stati mescolati ad altra carne di tipo diverso. Per la Commissione, la tesi caldeggiata dall'imputato si risolve nel rendere praticamente impossibile qualsiasi controllo delle carni congelate esportate, il che sta evidentemente all'estremo opposto della volontà del legislatore comunitario.

Premesse dette considerazioni, la Commissione propone di dare la seguente soluzione alla questione pregiudiziale:

«La designazione dei prodotti rientranti nella sottovoce ex 02.01 A II a 2) dd) ex 22 di cui all'allegato dei regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina, applicabili tra l'agosto 1974 e l'aprile 1975, va interpretata nel senso che possono fruire delle restituzioni all'esportazione solo i pezzi di carne congelati, disossati confezionate separatamente, escluse le guance, le frattaglie, le pance e le tibie col muscolo aderente».

III — La fase orale

1. Rispondendo ad un quesito della Corte, la Commissione ha sottolineato che l'espressione «confezionati separatamente», che compare al secondo trattino della sottovoce litigiosa, come è redatta nei regolamenti nn. 2538, 2645, 3084 e 3205/74 e nn. 494 e 735/75, si riferisce, interpretando letteralmente il testo, ai pezzi disossati e non ai prodotti elencati in questo trattino.

La Corte aveva chiesto inoltre per quali ragioni la Commissione non avesse incluso, nei regolamenti menzionati nel primo quesito, una disposizione che stabilisce che i prodotti esportati negli Stati Uniti dovevano essere «confezionati separatamente».

La Commissione ha risposto alla domanda dichiarando che le esportazioni negli Stati Uniti di carne bovina di origine comunitaria sono state sempre molto esigue. La soppressione della condizione relativa all'imballaggio separato si spiega per le seguenti ragioni:

— da un lato, le autorità americane sorvegliano molto attentamente le importazioni di carne bovina, il che riduce notevolmente il rischio di frodi;

— dall'altro, l'importo delle restituzioni per le esportazioni negli Stati Uniti è stato fissato ad un livello molto più basso delle restituzioni connesse per l'esportazione negli altri paesi terzi, per le quali si è continuato a prescrivere la confezione separata. L'esiguità di detta aliquota consente di esportare ridotti quantitativi di carne bovina, comprendenti tibie col muscolo aderente e pance, evitando il pericolo di sviamenti di traffico.

2. All'udienza del 27 marzo 1980, il Roudolff, con l'avv. P. Abensour, del foro di Parigi, e la Commissione, rappresentata dal sig. F. Lamoureux, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno presentato le loro osservazioni orali.

3. Il Roudolff, che non ha presentato osservazioni scritte, ha contestato — all'udienza — l'interpretazione data dalla Commissione ai regolamenti menzionati al punto 1. A suo giudizio, i termini «confezionati separatamente», di cui al secondo trattino della sottovoce litigiosa, come è redatta in detti regolamenti, si riferiscono ai prodotti elencati in detto trattino. Gli altri regolamenti, vigenti durante il periodo litigioso, si devono interpretare nello stesso senso. In realtà, nei regolamenti citati al punto 1, non si è mutato sistema, ma si è cercata una redazione migliore.

Il fatto che i regolamenti di cui al punto 1 non stabiliscano che i prodotti esportati negli Stati Uniti vadano confezionati separatamente corrobora questo modo di vedere.

Il Roudolff ha poi sottolineato che i prodotti che egli ha esportato non sono né prodotti di qualità inferiore né pezzi piccoli.

4. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 maggio 1980.

In diritto

I Con ordinanza 7 novembre 1979, giunta in cancelleria il 12 dello stesso mese, il giudice istruttore presso il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della sottovoce ex 02.01 A II a) 2 dd) ex 22, figurante nell'allegato dei regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina per il periodo agosto 1974 - aprile 1975.

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di un'azione penale promossa nei confronti del presidente-direttore generale di una società francese accusato di aver presentato, nel periodo di cui trattasi, false dichiarazioni onde riscuotere restituzioni all'esportazione per carne bovina disossata, congelata, esportata in Grecia. L'amministrazione doganale ha infatti constatato che la carne esportata conteneva noci di guancia, tibie col muscolo aderente e pance, che a suo avviso non potevano, in base ai regolamenti di cui sopra, fruire di restituzioni.

3 L'imputato nella causa principale contesta questa interpretazione. Egli sostiene che la restituzione all'esportazione non gli sarebbe spettata solo se i prodotti di cui trattasi fossero stati confezionati separatamente.

4 La questione sottoposta dal giudice a quo mira a stabilire se i termini della sottovoce ex 02.01 A II a) 2 dd) ex 22 di cui all'allegato dei regolamenti della Commissione nn. 2010, 2243, 2538, 2645, 2943, 3084 e 3205/74 (GU nn. L 209, pag. 34; 238, pag. 31; 271, pag. 52; 283, pag. 18; 311, pag. 38; 327, pag. 7; 341, pag. 38) e nn. 180, 494 e 735/75 (GU nn. L 20, pag. 11; 53, pag. 39; 73, pag. 29), che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina, consentissero di considerare rispondenti a detta definizione le esportazioni di cartoni contenenti pezzi di parti anteriori di carne bovina disossata, congelata, compresi taluni pezzi detti noce di guancia, pancia e tibia col muscolo aderente, non confezionati separatamente, e di farle fruire delle restituzioni all'esportazione.

5 Durante il periodo di cui trattasi nella presente controversia si sono succedute due versioni della sottovoce litigiosa: la prima, contenuta nei regolamenti nn. 2010 e 2243/74, era la seguente, nelle sei lingue ufficiali:

«. . .

Pezzi disossati, esclusi le guance, le frattaglie, la pancia, la tibia e il muscolo aderente, confezionati separatamente».

«. . .

Morceaux désossés, à l'exception des joues, des abats, du flanchet et du jarret, emballés séparément».

«. . .

Delen, zonder been, met uitzondering van kopvlees, slachtafvallen, de vang en de schenkel, afzonderlijk verpakt».

«. . .

Teilstücke ohne Knochen, mit Ausnahme von Kopffleisch, Schlachtabfällen, Fleisch- und Knochendünnung und die Hesse, getrennt verpackt».

«. . .

Boned or boneless, excluding the chaps, the offals, the thin flanks and the skin, packaged separately».

«. . .

Udbenet med undtagelse af kæber, slagteaffald, slag og skank, stykkerne emballeret hver for sig».

6 La seconda versione, figurante nei regolamenti nn. 2538, 2645, 2943, 3084 e 3205/74 e 180, 494 e 735/75 e contenente le stesse modifiche in tutte le lingue, recita:

«. . .

Pezzi disossati:

— escluse le guance e le frattaglie, per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti

— esclusi le guance, le frattaglie, la pancia, la tibia e il muscolo aderente, confezionati separatamente, . . .».

7 Sotto il profilo linguistico, si deve stabilire se i termini «confezionati separatamente» si riferiscano ai «pezzi disossati» o se invece vadano ricollegati al-

l'eccezione stabilita per le guance, le frattaglie, la pancia e la tibia col muscolo aderente. Pur se le varie versioni contengono elementi d'indole grammaticale, in particolare la punteggiatura, che sembrano corroborare la prima interpretazione, il testo, letto nel suo complesso, resta ambiguo. È pertanto necessario esaminare la funzione dei termini di cui trattasi alla luce degli scopi della normativa considerata.

8 A questo proposito, la Commissione rileva, nelle sue osservazioni, che la normativa comunitaria riserva il vantaggio delle restituzioni ai pezzi di carne di una certa qualità. In questa categoria non rientrerebbero però le guance, le frattaglie, la pancia e la tibia col muscolo aderente, che costituiscono carni da trasformazione e che — in quanto tali — trovano ampie possibilità d'impiego nella Comunità. Per questo motivo non vi sarebbe ragione di concedere restituzioni per l'esportazione di detti prodotti. Inoltre, poiché i pezzi disossati sono di piccole dimensioni e praticamente indissociabili gli uni dagli altri a seguito del congelamento, sarebbe necessario, ai fini del controllo, che ogni pezzo venga imballato separatamente.

9 La Corte ritiene che la Commissione abbia messo bene in luce la ragion d'essere del requisito dell'imballaggio separato: esso è prescritto per facilitare il controllo e deve venir osservato per tutti i pezzi che fruiscono della restituzione. Ciò appare tanto più giustificato in quanto l'interpretazione secondo cui l'espressione «confezionati separatamente» si riferisce all'eccezione non sembra idonea ad attribuire a detti termini una reale funzione. Infatti, essa avrebbe come conseguenza che le guance, le frattaglie, la pancia e la tibia col muscolo aderente fruirebbero della restituzione qualora la loro presenza fosse tenuta nascosta, mentre sarebbero esclusi da tale vantaggio quando la loro presenza potesse venire agevolmente accertata, il che non sembra consono ad alcun interesse comunitario.

10 Si deve dunque risolvere la questione sollevata nel senso che i termini della sottovoce ex 02.01 A II a) 2 dd) ex 22 di cui all'allegato dei regolamenti della Commissione nn. 2010, 2243, 2538, 2645, 2943, 3084 e 3205/74 e nn. 180, 494 e 735/75, che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina, non consentivano di considerare come rispondenti a detta definizione le esportazioni di pezzi di parti anteriori di carne bovina disossata, congelata, denominati noce di guancia, pancia e tibia col muscolo né di farle fruire delle restituzioni all'esportazione.

Sulle spese

11 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili; nei confronti dell'imputato nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale con ordinanza 7 novembre 1979 dal giudice istruttore presso il Tribunal de grande instance di Parigi, dichiara:

I termini della sottovoce ex 02.01 A II a) 2 dd ex 22 di cui all'allegato dei regolamenti della Commissione nn. 2010, 2243, 2538, 2645, 2943, 3084 e 3205 e nn. 180, 494, 735/75, che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina, non consentivano di considerare come rispondenti a detta definizione le esportazioni di pezzi di parti anteriori di carne bovina disossata, congelata, denominati noce di guancia, pancia e tibia col muscolo aderente, né di farle fruire delle restituzioni all'esportazione.

Touffait Pescatore Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 giugno 1980.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione

A. Touffait